



## STATUTO

### CIRCOLO NAUTICO CALDÈ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (C.N.C)

#### Art. 1 - Sede - Durata - Colori Sociali

- E' costituita l'associazione denominata "**CIRCOLO NAUTICO CALDÈ Associazione Sportiva Dilettantistica**", già in essere dal 24 giugno del 1965 al 26 settembre 1993 con la denominazione "CENTRO SPORTIVO - CLUB SCI NAUTICO CALDÈ", di seguito definita anche solo "associazione", "CNC" o "Circolo".
- 2 La Sede Legale e base nautica è in CASTELVECCANA CAP 21010 (VARESE)- Frazione Caldé - Via Maggiore 36.
  - 3 Il Consiglio Direttivo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune. Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
  - 4 In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'Assemblea straordinaria.
  - 5 La durata dell'associazione è illimitata.
  - 6 I colori sociali sono il giallo e il blu. Lo stemma sociale è rappresentato da un monogramma CNC in giallo su fondo blu, attraversato da una riga orizzontale gialla

#### Art. 2 - Scopi – Oggetto

- 1 Oggetto dell'associazione è l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, incluse le attività di formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
- 2 L'associazione avrà, nell'ambito del proprio oggetto sociale, in preminenza lo scopo di:
  - contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela istituendo corsi interni di formazione, scuole di addestramento, seminari, convegni e similari nonché svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle diverse discipline sportive;
  - partecipare e promuovere la partecipazione dei propri associati a gare, tornei, campionati, competizioni veliche sportive e manifestazioni del diporto; può inoltre indire manifestazioni e gare;
  - sotto l'egida e con l'autorizzazione delle singole Federazioni cui è affiliata, organizzare direttamente o indirettamente competizioni sportive e manifestazioni del diporto;
  - realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle diverse discipline sportive.
- 3 Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di altri sport nautici e di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP.
- 4 Il Circolo potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

- 5 Per il perseguitamento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.
- 6 L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- attività ricreative e di aggregazione socio-culturali atte a consentire lo sviluppo della vita associativa del Circolo, riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;
- attività di sponsorizzazione e pubblicità;
- gestione di impianti e strutture sportive;
- svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute" e di corsi di natura diversa da quella sportiva (musica, doposcuola, campus estivi, vacanze sportive, ecc.);
- attività di merchandising e vendita di attrezzature e abbigliamento sportivi;
- concessione di spazi o subaffitto di locali, sia per attività sportive che ricreative (cene, feste di compleanno ecc.);
- noleggio di armadietti e spazi di stivaggio in genere e l'affitto di posti barca, ormeggi e boe.

### **Art. 3 – Natura – Assenza di scopo di lucro**

- 1 L'associazione è estranea ad ogni influenza di razza e di religione, è apolitica.
- 2 Il Circolo non persegue scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 4 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione**

- 1 Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Vela e potrà affiliarsi anche alle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS cui decida di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affiliati.
- 2 Il CNC si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

- 3 Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.
- 4 L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021.
- 5 L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

#### **Art. 5 - Patrimonio e Entrate - Esercizio Sociale**

- 1 Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari e immobiliari del CNC.
- 2 Le entrate sono costituite dalle disponibilità liquide derivanti dalle quote associative e dalle quote per uso boe e/o spazi messi a disposizione per i soci e le loro imbarcazioni, dai proventi di manifestazioni sportive, dalle contribuzioni e donazioni di soci, privati o enti, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti e da quant'altro in genere concorra ad incrementare l'attivo sociale.
- 3 L'anno sociale e l'esercizio finanziario si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 4 Il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti, devono essere sottoposti annualmente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

#### **Art. 6 - Soci**

1. Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza, religione ed età, che ne facciano espressa domanda. I soci sono la forza vitale dell'Associazione: essi devono impegnarsi nelle attività volte al conseguimento delle finalità statutarie con lealtà, passione, iniziativa, con l'apporto della propria preparazione culturale marittima ed esperienza. La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione e non è in alcun caso trasmissibile a terzi. Tutti i soci sono tesserati presso la Federazione Italiana Vela o eventuale diverso organismo affiliante del CNC.
2. I nuovi soci devono sottoscrivere una domanda di iscrizione, presentata da almeno due soci, che dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee e potrà essere accettata dal Consiglio Direttivo secondo criteri determinati da apposito regolamento.
3. La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata da chi detenga la potestà genitoriale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, esercita i diritti sociali a lui spettanti e risponde per tutte le sue obbligazioni.
4. La qualifica di Socio si perde:
  - a) per decesso,
  - b) per esercizio del diritto di recesso, da comunicare per iscritto.
5. Il rapporto associativo può inoltre cessare per esclusione, in caso di:
  - a) morosità nel pagamento delle quote associative o di somme ad altro titolo dovute

- all’associazione;
- b) radiazione per indegnità, qualora il socio sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
6. L’esclusione per morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo.
7. La radiazione per indegnità viene sancita dal Collegio dei Probiviri. Se si tratta di Socio tesserato presso una Federazione Sportiva Nazionale, alla quale è affiliata l’associazione, il provvedimento viene comunicato a tale Federazione.
8. L’esclusione o radiazione viene deliberata con provvedimento motivato e deve essere comunicata all’associato tramite l’indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione o con altro mezzo equipollente.
9. Avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo, è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri; avverso il provvedimento del Collegio dei Probiviri, è ammesso reclamo all’Assemblea Straordinaria ai sensi dell’art. 19.3; il reclamo – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, facendolo pervenire, tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente al Consiglio Direttivo, che dovrà provvedere di conseguenza.
10. L’associato radiato con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso per almeno dieci anni dalla data del provvedimento di radiazione.

#### **Art. 7 - Diritti dei Soci**

1. L’associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.
2. Tutti i soci hanno diritto:
  - di esprimere il proprio voto, che per i soci minorenni viene esercitato da chi detenga la potestà genitoriale; ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto;
  - di partecipare alle assemblee, anche a mezzo delega;
  - al raggiungimento della maggiore età, di candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto;
  - di frequentare i locali sociali, di usufruire, secondo le norme dei regolamenti, delle strutture e dei servizi dell’associazione, di usare il materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.
3. I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’Assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all’assemblea né esercitare il diritto di voto né candidarsi alle cariche sociali.

#### **Art. 8 - Doveri dei Soci**

1. I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell’associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo. L’eventuale esercizio del diritto di recesso durante l’anno sociale non comporta riduzione anche solo parziale delle quote associative né genera alcun diritto al rimborso anche parziale delle stesse. Le quote associative in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate e/o trasferite

a terzi.

2. I soci assegnatari di boe e/o di spazi dell'associazione sono tenuti a versare una quota aggiuntiva, deliberata annualmente dall'Assemblea, nei tempi e nei modi determinati dal Consiglio Direttivo; essi sono comunque tenuti a mettere la propria imbarcazione a disposizione dell'associazione per il conseguimento delle finalità statutarie.
3. Il socio deve comportarsi in modo irrepreensibile sia all'interno della sede sociale che all'esterno.

#### **Art. 9 - Consiglio Direttivo**

1. Il CNC è amministrato da un Consiglio Direttivo (di seguito definito anche "C.D.") composto da 5 (cinque) o più soci, purché in numero dispari, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto. Il numero dei consiglieri è stabilito dall'Assemblea.
2. Il C.D. resta in carica per la durata di due anni, i consiglieri sono rieleggibili senza limite di mandati.
3. Il C.D. nella sua prima seduta nomina il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere. L'incarico di Tesoriere può essere assunto dal Segretario.
4. Il C.D. si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte di 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dal Collegio dei Probiviri; deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. È fatto divieto agli amministratori dell'associazione (membri del C.D.) di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

#### **Art. 10 – Integrazione del numero dei Componenti il Consiglio Direttivo**

1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di Consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti.
2. Nel caso in cui la cooptazione non sia possibile si procede ad elezione parziale, mediante convocazione, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni, di una Assemblea Straordinaria Elettiva da tenersi entro 30 (trenta) giorni successivi alla convocazione.

#### **Art. 11 - Decadenza del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporanei della maggioranza dei suoi componenti nell'arco dell'anno, anche se integrato a norma dell'art 10.
2. Il Presidente, o in mancanza di esso il Vice Presidente, entro 30 (trenta) giorni, convoca l'Assemblea Straordinaria Elettiva, da tenersi entro i 30 (trenta) giorni successivi alla convocazione, per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.
3. Ogni componente del C.D. che per tre volte consecutive si renda assente alle riunioni senza giustificato motivo, si intende decaduto dalla carica e verrà sostituito dal primo fra i Soci non eletti.

#### **Art. 12 - Deliberazioni e competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei

componenti del C.D. ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto su apposito libro il relativo verbale, che viene sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
4. Il C.D. è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria.
5. Il C.D. predispone e delibera il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci.
6. Il C.D. procede altresì:
  - a. alla eventuale nomina di collaboratori e consulenti, nonché per l'espletamento delle attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V - Capo I del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto, determinandone il compenso e le mansioni;
  - b. a esaminare e votare le domande di ammissione dei nuovi soci;
  - c. a esaminare il conto consuntivo sulla base del quale programmare il conto preventivo da sottoporre all'Assemblea Ordinaria annuale;
  - d. ad approvare il programma sportivo, anche per la preparazione tecnica degli atleti;
  - e. a nominare il Direttore Sportivo che potrà partecipare alle riunioni col solo voto consultivo, se nominato fuori dal C.D.;
  - f. a stabilire la data dell'Assemblea Ordinaria annuale;
  - g. a convocare l'eventuale Assemblea Straordinaria qualora ne ravvisi la necessità o nei casi previsti dallo statuto;
  - h. a deliberare la data dalla quale decorre la morosità, con la conseguente perdita della qualifica di socio;
  - i. a proporre all'Assemblea dei Soci la nomina di eventuali Soci Benemeriti ed Onorari.

#### **Art. 13 - Presidente**

1. Il Presidente viene nominato all'interno del C.D. durante la prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del C.D., salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

#### **Art. 14 - Decadenza del Presidente**

1. Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica.
2. Nel caso di decadenza il C.D. resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età e ciò sino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva nomina del nuovo Presidente.

#### **Art 15 - Convocazione Assemblea Ordinaria**

1. I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, entro 90 giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale.

2. I Soci devono essere convocati almeno 15 giorni prima della seduta.
3. L'Avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci aventi diritto di voto anche tramite posta elettronica e verrà affisso all'Albo Sociale.
4. È ammessa la convocazione in prima e seconda convocazione anche nello stesso giorno purché ci sia l'intervallo di 30 minuti fra le due.

#### **Art. 16 – Convocazione Assemblea Straordinaria**

1. I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto oppure, a scrutinio segreto, sulla fusione o trasformazione o messa in liquidazione dell'associazione e sulla nomina e sui poteri del, o dei, liquidatori.
2. L'Assemblea Straordinaria è convocata altresì:
  - a. su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci aventi diritto di voto; nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare;
  - b. ai sensi dell'art 19.3.
3. Il C.D. formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'Assemblea Straordinaria, che deve essere tenuta entro i 30 (trenta) giorni successivi, con le modalità di cui all'art 15.
4. L'Avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci aventi diritto di voto anche tramite posta elettronica e verrà affisso all'Albo Sociale.
5. È ammessa la convocazione in prima e seconda convocazione, purché ci sia l'intervallo di un giorno.

#### **Art. 17 - Costituzione delle Assemblee**

1. Le Assemblee nominano il Presidente, il Segretario ed ove occorre il seggio elettorale.
2. Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. Non possono partecipare alle Assemblee e non hanno diritto di voto coloro che, a norma dell'Art 6, hanno perso la qualifica di socio per morosità, recesso, indegnità e coloro ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.
4. Ogni socio con diritto di voto può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo. Ogni socio non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.
5. Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria possono essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione; l'espressione del voto potrà avvenire anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia consentito al Presidente verificare l'identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale.
6. Le Assemblee possono altresì tenere in modalità "mista", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione; spetta al Consiglio Direttivo decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione e di espressione del voto.

#### **Art. 18 - Deliberazioni delle Assemblee**

1. Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi.

2. Per le modifiche dello Statuto e per la trasformazione o fusione del CNC occorre il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei presenti; per lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.
3. L'Assemblea Ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali; stabilisce le quote sociali, le quote aggiuntive per l'utilizzo delle boe e/o degli spazi a terra del C.N.C. e gli eventuali oneri aggiuntivi; vota le relazioni del Presidente e del Segretario; se elettiva, elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei conti.
4. L'Assemblea Straordinaria delibera sulla gestione straordinaria del Circolo.
5. Le delibere delle Assemblee debbono essere comunicate ai soci.
6. Nelle Assemblee nelle quali si discutano argomenti che riguardano personalmente un Socio, la votazione dovrà effettuarsi sempre a scrutinio segreto.

#### **Art. 19 - Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto, è composto da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) membri supplenti, che restano in carica per la durata di due anni e sono rieleggibili senza limite di mandati; i componenti effettivi nominano tra di loro il Presidente. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.
2. Il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
  - a. ammonizione;
  - b. deplorazione;
  - c. sospensione fino ad un massimo di 12 mesi;
  - d. radiazione.
3. Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea Straordinaria, da proporre ai sensi dell'Art.6.9. Il C.D. provvederà a convocare l'Assemblea Straordinaria entro 30 giorni dal deposito del reclamo. L'Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti**

1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci e costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) membri supplenti, che restano in carica per la durata di due anni e sono rieleggibili senza limite di mandati; i componenti effettivi nominano tra di loro il Presidente.
2. I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno la relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
3. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere costituito in caso di acquisizione di personalità giuridica da parte dell'Associazione. In mancanza di tale riconoscimento detto Collegio è

sostituito da un unico Revisore dei Conti.

#### **Art. 21 - Natura delle cariche**

1. Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono a titolo gratuito.

#### **Art. 22 - Candidature**

1. Tutti i Soci maggiorenni aventi diritto di voto sono candidabili alle cariche sociali. Il Presidente dell'Assemblea Elettiva renderà note le candidature presentate prima dell'inizio delle operazioni di voto.

#### **Art. 23 - Clausola Compromissoria**

1. I provvedimenti adottati dagli organi del CNC hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.
2. Qualsiasi controversia che insorga tra l'associazione ed i soci o tra i soci stessi tra loro correlata alla attività sociale deve essere composta nell'ambito del Circolo proponendo reclamo al Collegio dei Probiviri nei modi e tempi previsti dall'Art. 6.9.
3. Qualora ciò non comportasse l'esaurimento della controversia, essa potrà essere devoluta soltanto all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito e operante secondo le regole previste dagli organismi (Federazione Sportiva Nazionale, DSA o Ente di Promozione Sportiva) cui l'associazione sia affiliata.

#### **Art. 24 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
2. L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i soci, ma dovrà essere devoluto a fini sportivi ad altre associazioni sportive in qualsiasi forma costituite o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

---

#### Statuto

- modificato dall'Assemblea Straordinaria del 11 novembre 2023
- registrato all'Ufficio delle Entrate di Luino in data ..... al nr .....
- approvato dal F.I.V. Federazione Italiana Vela nella riunione del Consiglio Federale del .....

REGISTRAZIONE ALUNNO N. 06-12-23  
Anno scolastico 2011/2012  
N. ATTO G. ATTO ESERCIZIO  
MOD. 3



*Carlo*

